



# PROFILI FISCALI DEL COMMERCIO DELLE OPERE D'ARTE

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

**i Webinar**

*by Directio*

WEBINAR > PROFILI FISCALI DEL COMMERCIO DELLE OPERE D'ARTE

A cura dell'ODCEC di Torino

11/03/2026

# IL REGIME DEL MARGINE

## Disposizione normativa

Il regime del margine è un regime speciale iva disciplinato dagli articoli da 36 a 40 del DL 41 del 23.2.1995, nonché dagli articoli 311 e seguenti della Direttiva 112 del 28.11.2006.

Nasce allo scopo di evitare possibili doppie imposizioni fiscali ai fini IVA, in riferimento a beni che sono fuoriusciti dal circuito commerciale, e che vengono reintrodotti in tale circuito, quali beni usati, ma ancora funzionanti e come tali potenzialmente ancora cedibili da parte di un operatore economico che rivesta la figura di soggetto passivo.

Il regime del margine si applica per la rivendita di:

- beni usati;
- oggetti d'arte;
- oggetti di antiquariato;
- oggetti da collezione.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Funzionamento

Applicando il regime del margine, il calcolo dell'IVA dovuta non avviene secondo i criteri ordinari, dal momento che l'imposta viene determinata in relazione alla differenza di valore tra il prezzo di vendita del bene e il costo di acquisizione dello stesso (aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie).

In particolare, sono stati previsti, tre differenti metodi di calcolo della base imponibile (ai quali corrispondono differenti obblighi):

- il *metodo analitico*;
- il *metodo forfettario*;
- il *metodo globale*.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Requisiti soggettivi

Applicano il regime del margine tutti i contribuenti, soggetti passivi, che abbiano acquistato i beni da un privato o da un soggetto passivo che non abbia potuto portare in detrazione l'IVA e che:

- per professione abituale esercitano il commercio all'ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante, di cui all'art. 36, co. 1 del Decreto Legge 41/1995;
- commercino gli stessi beni non per professione abituale, ma occasionalmente, in base a quanto previsto dall'art. 36, co. 9 del Decreto Legge 41/1995.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Requisiti oggettivi

Affinché un bene possa essere assoggettato alla disciplina del margine è necessario che lo stesso sia già stato in precedenza assoggettato ad imposizione IVA a titolo definitivo nell'operazione commerciale originaria, e che venga ora reimmesso all'interno di un nuovo circuito commerciale come bene usato ma ancora funzionante e atto ad essere compravenduto.

I beni ai quali è possibile applicare detto regime sono elencati nella tabella allegata all'articolo 36, co. 1 del DL 41/1995, raggruppati nelle seguenti categorie:

- Oggetti d'arte;
- Oggetti da collezione;
- Oggetti d'antiquariato;
- Altri beni usati, quali mobili e autovetture.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Autovetture usate

La definizione di autoveicolo usato è contenuta nell'articolo 38, co. 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo il quale:

*I mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che:*

- *abbiano percorso oltre seimila chilometri;*
- *la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.*

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo analitico

L'applicazione del regime del margine prevede come metodo “naturale” di calcolo della base imponibile, quello c.d. “analitico”.

La sua particolarità è rappresentata dal fatto che ai fini della determinazione dell'imposta dovuta:

- le operazioni che hanno generato margini positivi vanno prese interamente in considerazione;
- le operazioni che hanno generato margini negativi **NON** devono essere prese in considerazione.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo analitico

### *Metodo di calcolo*

Per ogni singola operazione devono essere presi in considerazione e confrontati il prezzo di vendita ed il costo di acquisto e quello delle eventuali riparazioni e spese accessorie (strettamente correlate), da cui:

- se il prezzo di vendita è **maggiore** dei costi di acquisto e di riparazione, si genera un marginale positivo, sul quale si procede con il calcolo dell'imposta dovuta;
- se il prezzo di vendita è **minore** dei costi di acquisto e di riparazione, si genera un marginale negativo, per cui **non** si procede con il calcolo dell'imposta dovuta.

In caso di margine positivo occorre procedere con la determinazione del margine lordo:

MARGINE LORDO = PREZZO VENDITA – (COSTO DI ACQUISTO + COSTI DI RIPARAZIONE + SPESE ACCESSORIE).

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo analitico

### *Metodo di calcolo*

Ottenuto il margine lordo, occorre procedere con lo scorporo dell'IVA in base alle diverse aliquote a cui è assoggettato il bene ceduto (normalmente la medesima della cessione originaria).

Pertanto il calcolo da effettuare sarà il seguente:

- MARGINE LORDO/1,04, nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 4%*;
- MARGINE LORDO/1,10, nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 10%*;
- MARGINE LORDO/1,22, nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 22%*.

L'importo che ne deriva corrisponde all'imposta da versare, secondo le modalità e le scadenze ordinarie.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo analitico

### *Obblighi amministrativi*

La fattura emessa dai soggetti che adottano il regime del margine per la cessione del bene usato deve contenere l'importo lordo, senza l'indicazione dell'IVA, con indicazione del riferimento al regime speciale adottato (art. 38 co. 1 del DL 41/1995).

In base all'art. 21 co. 6 lett. d) del DPR 633/1972, a seconda dei casi, dovrà essere riportata una delle seguenti diciture:

- regime del margine - beni usati;
- regime del margine - oggetti d'arte;
- regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione.

La e-fattura trasmessa via Sdl, qualora richiesta dal cliente (art. 38 co. 1 del DL 41/1995), dovrà riportare, in luogo dell'imposta, il codice natura "N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura".

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo analitico

### *Obblighi contabili*

L'art. 38 del DL 41/1995 distingue tra commerciante occasionale e commerciante abituale.

Nel caso del **commerciante abituale**, la norma prevede che venga tenuto il registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/1972.

Inoltre, pur non essendo obbligatorio annotare i documenti relativi agli acquisti ed alle spese accessorie e di riparazione, rilevanti nello speciale regime, nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, e nemmeno i documenti emessi in relazione alle cessioni effettuate, nei registri delle fatture o dei corrispettivi di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del cennato D.P.R. n. 633 del 1972, tuttavia i registri di cui all'art. 23 o 24 del DPR 633/72 sono in ogni caso necessari ai fini dell'annotazione, entro i termini previsti per le liquidazioni periodiche, dei margini complessivi del periodo, distinti per aliquota.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo analitico

### *Obblighi contabili*

Il commerciante **occasionale** non ha obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico.

Deve pertanto annotare ogni singola operazione nei registri normalmente utilizzati per la tenuta ordinaria della contabilità, con la sola particolarità che le operazioni che sottostanno al regime del margine devono essere separatamente indicate.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo forfettario

Il metodo forfettario è disciplinato dall'art. 36 co. 5 del DL 41/1995.

Esso è applicabile per specifiche categorie di beni, i cui i prezzi di vendita non sono agevolmente rilevabili.

Il principio di funzionamento per la determinazione della base imponibile ai fini IVA consiste nell'applicare una percentuale di forfetizzazione al prezzo di vendita del bene.

L'adozione del metodo forfettario, qualora venga esercitata l'attività di **commercio ambulante di beni usati**, diventa obbligatoria, ed occorre applicare la percentuale di forfetizzazione del **50%** a tutti i beni (fatta eccezione per quelli editoriali di antiquariato per i quali si applica la percentuale dimezzata del **25%**).

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo forfettario

### *Metodo calcolo*

Dal momento che occorre applicare una percentuale di forfetizzazione al prezzo di vendita, per quanto riguarda l'individuazione della corretta percentuale da applicare ai beni usati, la norma citata (art. 36 co. 5 del DL 41/95) riporta i seguenti valori:

- **60%** del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;
- **25%** del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato.
- **50%** del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo forfettario

### *Metodo di calcolo*

Per ogni singola operazione deve essere applicata la percentuale prevista al prezzo di vendita.

$\text{MARGINE LORDO} = \text{PREZZO VENDITA} \times \text{PERCENTUALE DI FORFETTIZZAZIONE}$

Ottenuto il margine lordo, occorre procedere con lo scorporo dell'IVA in base alle diverse aliquote a cui è assoggettato il bene ceduto (normalmente la medesima della cessione originaria).

Pertanto il calcolo da effettuare sarà il seguente:

- $\text{MARGINE LORDO} / 1,04$ , nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 4%*;
- $\text{MARGINE LORDO} / 1,10$ , nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 10%*;
- $\text{MARGINE LORDO} / 1,22$ , nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 22%*.

L'importo che ne deriva corrisponde all'imposta da versare, secondo le modalità e le scadenze ordinarie.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo forfettario

### *Obblighi amministrativi*

La fattura emessa dai soggetti che adottano il regime del margine per la cessione del bene usato deve contenere l'importo lordo, senza l'indicazione dell'IVA, con indicazione del riferimento al regime speciale adottato (art. 38 co. 1 del DL 41/1995).

La e-fattura trasmessa via Sdl, qualora richiesta dal cliente (art. 38 co. 1 del DL 41/1995), dovrà riportare, in luogo dell'imposta, il codice natura "N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura".

Sono applicabili, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 che consentono di non emettere la fattura se non richiesta dal cliente (art. 38 co. 1 del DL 41/1995).

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo forfettario

### *Obblighi contabili*

Non sono previsti distinti obblighi contabili per il commerciante abituale e quello occasionale.

Il co. 3 dell'art. 38 del DL 41/1995 prevede infatti che vengano tenuti due comportamenti obbligatori, senza distinzione alcuna:

- 1) riportare i corrispettivi incassati nell'apposito registro di cui all'art. 24 del DPR 633/1972;
- 2) numerare e conservare le fatture di acquisto dei beni destinati alla rivendita, ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/1972.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo globale

Il metodo forfettario è disciplinato dall'art. 36 comma 6 del DL 41/1995.

Esso è riservato ai **commercianti abituali**, in forma non ambulante, di beni usati, mentre non è adottabile da quelli occasionali.

Resta, tuttavia, ferma la possibilità per gli stessi soggetti, di optare per l'applicazione del metodo analitico.

In particolare si tratta del commercio dei seguenti beni:

Veicoli usati;

- Monete e altri oggetti da collezione (ad eccezione dei francobolli);
- Confezione di materie tessili e capi di abbigliamento;
- Beni acquistati per masse a prezzo indistinto;
- Altri beni di modesto valore (inferiore ogni bene a 516,46 euro).

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo globale

### *Metodo di calcolo*

Il metodo globale consiste nella determinazione dell'ammontare del margine imponibile non relativamente a ciascuna operazione effettuata, ma con riferimento alle cessioni nonché agli acquisti di beni posti in essere in ciascun periodo mensile o trimestrale globalmente considerati.

Dal calcolo possono derivare due risultati differenti:

- se il totale delle vendite del periodo è minore di quello degli acquisti, si genera un ***margine negativo***, che si rimanda al periodo successivo;
- se il totale delle vendite del periodo è maggiore di quello degli acquisti, si genera un ***margine positivo***, dal quale è possibile sottrarre l'eventuale margine negativo del periodo precedente (e qualora dovesse derivare ancora un margine negativo, lo stesso va rimandato al periodo successivo).

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo globale

### *Metodo di calcolo*

Ottenuto il margine lordo **positivo**, occorre procedere con lo scorporo dell'IVA in base alle diverse aliquote a cui è assoggettato il bene ceduto (normalmente la medesima della cessione originaria).

Pertanto il calcolo da effettuare sarà il seguente:

- MARGINE LORDO/1,04, nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 4%*;
- MARGINE LORDO/1,10, nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 10%*;
- MARGINE LORDO/1,22, nel caso di beni assoggettati ad *aliquota del 22%*.

L'importo che ne deriva corrisponde all'imposta da versare, secondo le modalità e le scadenze ordinarie.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo globale

### *Obblighi amministrativi*

La fattura emessa dai soggetti che adottano il regime del margine per la cessione del bene usato deve contenere l'importo lordo, senza l'indicazione dell'IVA, con indicazione del riferimento al regime speciale adottato (art. 38 co. 1 del DL 41/1995).

La e-fattura trasmessa via Sdl, qualora richiesta dal cliente (art. 38 co. 1 del DL 41/1995), dovrà riportare, in luogo dell'imposta, il codice natura "N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura".

Sono applicabili, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 che consentono di non emettere la fattura se non richiesta dal cliente (art. 38 co. 1 del DL 41/1995).

# IL REGIME DEL MARGINE

## Il metodo globale

### *Obblighi contabili*

Per quanto concerne gli obblighi contabili, la norma prevede che vengano tenuti due registri separati per le operazioni soggette al regime del margine tenuti ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72:

- un registro degli acquisti, in cui le annotazioni devono essere effettuate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;
- un registro delle cessioni, in cui le annotazioni devono essere effettuate al lordo dell'imposta.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Operazioni con l'estero

L'articolo 37 del DL 41/1995 disciplina in merito alle operazioni con l'estero effettuate da chi opera in applicazione del regime del margine, prevedendo che:

- in riferimento alle **operazioni extracomunitarie**, ovvero alle cessioni di cui agli articoli 8, 8-bis 38-quater, 71 e 72 del DPR 633/1972, la differenza positiva (il margine lordo da cui si scorpora l'IVA in caso di operazioni nazionali) è considerata non imponibile;
- per quanto riguarda le **operazioni intracomunitarie**, occorre distinguere:
  - gli acquisti dei beni, assoggettati al regime del margine nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari;
  - le cessioni degli stessi beni non sono assoggettate alle disposizioni degli articoli 38-bis, 41 e 58, co. 1, del decreto-legge 30.8.1993, n. 331.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Operazioni con l'estero

In particolare, per quanto riguarda gli **acquisti di beni usati dall'estero**, si evidenziano le possibili situazioni:

### 1) Acquisto da *soggetto passivo comunitario*:

- se il soggetto comunitario non applica il regime dei beni usati, l'acquirente italiano deve integrare la fattura di acquisto con l'IVA nazionale e la successiva rivendita non può rientrare nel regime del margine, ma nel regime ordinario, quindi con iva esposta;
- Nel caso invece in cui, il cedente UE effettui la cessione in applicazione del regime del margine nel proprio Stato (che deve essere espressamente indicato nella fattura) l'acquisto del bene non si considera "acquisto intracomunitario" e la successiva rivendita rientra nel regime del margine.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Operazioni con l'estero

### 2) *Acquisto da soggetto privato comunitario*

L'acquisto di un bene usato da un soggetto privato comunitario è assimilato a quello effettuato da un soggetto privato nazionale, per cui rientra nel regime del margine, così come la successiva rivendita.

### 3) *Acquisto da soggetto estero extra-UE*

L'acquisto di beni usati da un soggetto extracomunitario (quindi l'importazione del bene), anche privato, non può confluire nel regime del margine in nessun caso, in quanto è lo stesso articolo 36, co. 1 a prevederlo espressamente.

Conseguentemente, l'importazione del bene usato scontrerà l'IVA in dogana, e la successiva rivendita dovrà avvenire in applicazione del regime ordinario, con IVA esposta.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Operazioni con l'estero

In particolare, per quanto riguarda le **cessioni di beni usati dall'estero**, si evidenziano le possibili situazioni:

1) Cessione a *soggetto passivo comunitario*:

La cessione da parte di un soggetto passivo nazionale di un bene usato ad un soggetto passivo comunitario, può rientrare nel regime del margine.

In tal caso la cessione non si considera una “cessione intracomunitaria” e scontrerà l'IVA secondo le regole proprie.

Nella fattura occorrerà indicare che si tratta di una vendita in applicazione del regime del margine, con il riferimento normativo relativo.

# IL REGIME DEL MARGINE

## Operazioni con l'estero

### 2) Cessione a *soggetto privato comunitario*

La cessione di un bene usato da parte di un soggetto passivo nazionale ad un soggetto privato comunitario è assimilata alla vendita di un bene usato ad un qualsiasi soggetto privato, per cui l'operazione rientra nel regime del margine. In tal caso è applicabile la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie di beni tramite il portale OSS (One Stop Shop), applicando l'imposta sull'intero corrispettivo e non sul margine.

### 3) Cessione a *soggetto estero extra-UE*

La cessione da parte di un soggetto passivo nazionale di beni usati ad un soggetto extra-UE è considerata a tutti gli effetti una esportazione. Come tale, il margine positivo realizzato concorre alla determinazione del plafond per gli esportatori abituali.